

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO ANNI SCOLASTICI 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 (dal 01/09/2024 al 31.08.2027) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2027/28– 2028/29 (dal 01.09.2027 al 31.08.2029).

INDICE

PREMESSE

TITOLO I – DESCRIZIONE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

ART. 4 - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E PREZZI

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5.a – ISCRIZIONI

ART. 5.b - ORGANIZZAZIONE

ART. 6 – PIANO DEL TRASPORTO E PROVA DEI PERCORSI

ART. 7 – TARIFFE DEL SERVIZIO

ART. 8 – VARIAZIONE DEI SERVIZI

ART. 9 – ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 10 – ONERI DELL' AMMINISTRAZIONE

ART. 11 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

ART. 12 – AUTOMEZZI

ART. 12.a – CARATTERISTICHE DEI MEZZI

ART. 12.b – MANUTENZIONE DEI MEZZI

ART. 12.c – AVARIE E CASI DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12.d – RIMESSA PER I MEZZI

TITOLO II – SPECIFICA SULLA PROCEDURA DI GARA

ART. 13 – REVISIONE DEI PREZZI

ART. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

ART. 14.a – OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO

ART. 14.b – VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

ART. 14.c – RINNOVO

ART. 14.d – VALORE GLOBALE DELL'APPALTO

ART. 15 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 16– AVVALIMENTO

ART. 17 – SUBAPPALTO

ART. 18 – PENALI

ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE
ART. 20 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 21 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 22– CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 23 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
ART. 23.1 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
ART. 24 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
ART. 25 – METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
ART. 26 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 27 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 28 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 32 - ALLEGATI

PREMESSE

Con determinazione n _____ del _____ l'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano ha definito di affidare il servizio di trasporto scolastico conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al [DM 17 giugno 2021](#), pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Bagnolo in Piano.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Rovesti Claudia.

1^ PARTE - DESCRIZIONE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto casa – scuola – casa e del servizio di trasporto per uscite didattiche, culturali, ricreative destinato alle strutture educative e alle istituzioni scolastiche del territorio, come definito all'art. 2 del presente capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto determinato da un'unica attività.

BASE D'ASTA (3 ANNI SCOLASTICI)	
Costo servizio per tre anni scolastici	€ 255.200,40
di cui manodopera	€ 86.433,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00
Base d'asta TOTALE (iva esclusa)	€ 255.500,40

L'importo a base di gara soggetto a ribasso per tre anni è pari a euro euro 254.900,40, comprendente euro 86.433,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso.

I chilometri annui stimati sono pari a 29.640, per un importo al km stimato pari a euro 2,87.

Il costo della manodopera annuo stimato è pari ad euro 28.811,00, non soggetto a ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Autoferrotranvieri.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 100,00 all'anno per l'intera durata del contratto, dovuti a riunioni di coordinamento, come meglio specificato nel DUVRI, allegato 4 del presente capitolato.

L'appalto è finanziato con risorse proprie.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in parola interessa:

a. il tragitto casa – scuola - casa – rivolto ai bambini e le bambine frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “Comparoni” di Bagnolo in Piano. Le fermate saranno tutte dislocate sul territorio del comune di Bagnolo in

Piano;

b. le uscite didattiche, ricreative, culturali di alunni e personale dell'Istituto Comprensivo Comparoni (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), dell'asilo nido Pollicino, delle scuole dell'infanzia private paritarie convenzionate "A.Landini" (sita nella frazione di Pieve Rossa), "Maria Immacolata" e "Tatonius" (site nel capoluogo).

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 36 mesi, corrispondenti a tre anni scolastici (a.s. 2024/25, 2025/26, 2026/27), decorrenti dalla data del 01/09/2024 al 31/08/2027 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici.

2. In caso di particolare necessità e urgenza, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto ad iniziare il servizio anche in caso di pendenza di efficacia dell'aggiudicazione definitiva (consegna anticipata), alle condizioni contrattuali, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Qualora la decorrenza effettiva del servizio slitti temporalmente in avanti, in ragione delle procedure di gara, il contratto prevederà una diversa data di inizio del servizio e l'importo economico contrattuale sarà percentualmente ridefinito.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Amministrazione, non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere indennizzo o risarcimento.

ART. 4 - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E PREZZI

1. Il valore posto a base d'asta: è pari a € 255.500,40, di cui euro € 86.433,00 per costo della manodopera ed euro 300,00 per oneri della sicurezza.

L'importo soggetto a ribasso è pari a euro 254.900,40, comprendente euro 86.433,00 per costo della manodopera; i costi della manodopera non sono ribassabili.

2. Il valore del contratto di cui al comma precedente è stato calcolato in relazione alla percorrenza totale annua presunta di km 29.640 , ottenuta sommando il chilometraggio del trasporto casa – scuola – casa, relativo all'anno scolastico 2023/24, con quello previsto per le uscite didattiche come descritte al punto 5 del presente capitolato e per l'intera durata del contratto (3 anni scolastici).

3. Nel conteggio dei chilometri percorsi non sono da considerare i chilometri di trasferimento dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa. Conseguentemente non verranno riconosciuti corrispettivi di alcun genere: le ditte dovranno tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta.

4. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a 100 euro all'anno per la riunione di coordinamento e, sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs 81/2008, di cui all'allegato 4.

Detti importi sono quantificati sulla base delle risultanze del Quadro Economico – Finanziario, allegato 7 al presente capitolato. I valori previsti sopraindicati corrispondono a una stima presunta. Tali importi non determinano in alcun modo e in alcun caso vincolo da parte della stazione appaltante nei confronti della Ditta aggiudicataria, avendo appunto valore indicativo.

5. Il prezzo offerto è fisso e invariabile per l'intera durata contrattuale, salvo quanto previsto al successivo articolo 13 "Revisione dei prezzi".

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In riferimento alla definizione del servizio di cui all'articolo 2 del presente capitolato, si declina di seguito la relativa modalità di esecuzione.

A. TRAGITTO CASA – SCUOLA – CASA.

a.1 Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario scolastico. Consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comparoni di Bagnolo in Piano, secondo quanto stabilito dal "Piano del trasporto annuale".

a.2 Il piano del trasporto e la scheda tecnica allegate al presente capitolato, si riferiscono all'a.s. 2023/24 e ne riepilogano i relativi dati; tali dati hanno un valore indicativo e potranno subire variazioni negli anni successivi in considerazione della variabilità dell'andamento delle iscrizioni.

Il servizio consiste:

- per il trasporto casa – scuola: salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano del trasporto annuale (fermate in punti prestabiliti o "casa per casa", sul territorio del comune di Bagnolo in Piano) agli orari stabiliti e loro discesa presso il plesso scolastico di appartenenza;

- per il ritorno, ovvero la tratta scuola – casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e la loro discesa presso i punti di discesa previsti dal Piano del trasporto annuale (fermate in punti prestabiliti o "casa per casa") negli orari stabiliti.

a.3 Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa.

a.4 L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' pertanto vietato il trasporto di utenti a piedi.

a.5 Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati.

B. TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE, CULTURALI E/O RICREATIVE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

b.1 Il servizio in parola consiste nel trasporto, per uscite didattiche, culturali e/o ricreative, di alunni e personale dell'istituto comprensivo "Comparoni" (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), dell'asilo nido "Pollicino", delle scuole dell'infanzia convenzionate "A.Landini" (sita nella frazione di Pieve Rossa), "Maria Immacolata" e "Tatonius" (site nel capoluogo).

b.2 Il servizio dovrà svolgersi entro un raggio di 20 Km all'andata e 20 Km al ritorno dalla sede della scuola richiedente e il numero di tali uscite è così quantificato per ciascun anno scolastico:

- n. 8 uscite (massimo) per l'Istituto Comprensivo "E. Comparoni";

- n. 2 uscite (massimo) per l'asilo nido comunale "Pollicino";

- n. 2 uscite (massimo) per ciascuna scuola dell'infanzia convenzionata ("A. Landini", "Maria Immacolata" e "Tatonius") per un totale di 6 uscite.

b.3 Le uscite saranno effettuate senza alcun onere economico per le scuole in elenco ed in

particolare:

- il calendario di dette uscite dovrà essere inserito, da parte dell'istituzione scolastica interessata, in una programmazione trimestrale da trasmettere al Servizio Educativo del Comune di Bagnolo e alla ditta aggiudicataria con un anticipo di almeno 1 mese dalla data effettiva dell'uscita;
- ogni uscita poi dovrà essere confermata, sempre da parte dell'istituzione scolastica, con una richiesta diretta all'aggiudicatario con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, avvisando contestualmente il Servizio Educativo del comune;
- l'uscita si dovrà svolgere in orario scolastico antimeridiano che sia compatibile con gli orari del trasporto scolastico e non ne impedisca il normale svolgimento (indicativamente nella fascia oraria dalle 8,30 alle 12,30);
- per il trasporto dei bambini dell'asilo nido dovrà essere messo a disposizione un mezzo conforme alla vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trattenuta, con almeno n. 2 posti adulti; per le altre scuole il servizio sarà svolto utilizzando gli stessi mezzi che già effettuano il trasporto scolastico.

L'aggiudicatario è tenuto, prima dell'inizio del servizio, ad essere a conoscenza dei luoghi, della viabilità, delle modalità di esecuzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso per poterlo svolgere correttamente nelle parti in cui è articolato, a partire dal primo giorno di scuola.

L'aggiudicatario inizierà il servizio ogni anno a partire dal 1 settembre, secondo il calendario scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico di cui agli artt. 2 e 5 del presente capitolato è attualmente articolato su sei giorni settimanali.

ART. 5.a - Iscrizioni

A) Trasporto scolastico (casa – scuola- casa)

Le iscrizioni verranno raccolte dal Servizio Educativo del Comune di Bagnolo in Piano entro il 30 giugno di ciascun anno, al fine di consentire l'organizzazione del servizio, come previsto dall'art. 4 del regolamento comunale sul trasporto scolastico, approvato con deliberazione del C.C. 69 del 5.08.2003.

Le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano del trasporto (nome, cognome, indirizzo, scuola, orario...) e i relativi aggiornamenti/integrazioni, verranno trasmessi all'aggiudicatario di norma con un anticipo di almeno 15 giorni. Il piano del trasporto dovrà essere formulato e pubblicato sul sito del comune di Bagnolo in Piano, almeno una settimana prima dell'avvio del servizio educativo/scolastico.

I percorsi e gli orari/fermate del piano annuale dei trasporti sono da intendersi suscettibili di modifiche in corso d'anno in virtù delle variazioni delle richieste dell'utenza o delle scuole, purché non comportino aumento dei mezzi e degli autisti.

B) Trasporto per uscite didattiche/gite

Per le uscite didattiche/gite comprese nel canone le richieste verranno raccolte direttamente dal Servizio Educativo del Comune di Bagnolo in Piano come sopra indicato.

ART. 5.b - Organizzazione

A) Trasporto scolastico (casa – scuola-casa), è organizzato sulla base del piano annuale dei trasporti.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, la ditta dovrà comunicare al servizio educativo le seguenti informazioni:

- nome dell'autista;
- orario di partenza/arrivo in autorimessa;
- successione delle fermate con indicati gli orari ed i nomi degli utenti che salgono/scendono;
- orario di arrivo/partenza alle/dalle sedi scolastiche.

Resta inteso quanto previsto dal regolamento comunale sul trasporto scolastico, relativamente alle fermate e alle misure di sicurezza.

Durante lo svolgimento dei percorsi la responsabilità degli utenti è affidata all'autista. In particolare:

- nel percorso di "andata", ovvero il tragitto casa – scuola, la salita degli utenti presso i punti di raccolta negli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza deve avvenire in condizioni di sicurezza. All'arrivo a scuola, l'autista è tenuto a controllare che i bambini o i ragazzi entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale adulto (insegnanti o personale ausiliario); se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, l'autista è tenuto ad attenderne l'apertura, trattenendo gli utenti sull'autobus;
- nel percorso di "ritorno", ovvero il tragitto scuola – casa, la salita degli utenti avviene presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti, sempre in condizioni di sicurezza. L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata e deve essere lasciato alla fermata assegnata solo nella custodia dei genitori o di loro delegati.

E' possibile far scendere dal bus solamente gli utenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado senza la presenza di un genitore o delegato, se formalmente autorizzati dai genitori come previsto dall'art. 19 bis del DL 148/2017, convertito in Legge con modifiche. Tale autorizzazione è raccolta dall'Amministrazione e fornita in copia all'aggiudicatario.

Qualora non siano presenti genitori o delegati, l'utente dovrà essere trattenuto sull'autobus sino al completamento del percorso e riaccompagnato alla propria abitazione al termine dello stesso senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'aggiudicatario dovrà prima avvisare dell'accaduto la scuola di provenienza poi l'Amministrazione, e quando questo non sia possibile, la Polizia Municipale, per il rintracciamento dei genitori.

Al termine del giro di trasporto, in caso di ulteriore assenza del genitore, il bambino deve essere riaccompagnato o presso la scuola, qualora sia aperta o vi si svolgano servizi di tempo prolungato, oppure presso la sede della Polizia Municipale.

Per tutto quanto non esplicitato, si rimanda a quanto definito al regolamento comunale sul trasporto scolastico.

Relativamente al trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia, l'autista sarà coadiuvato da un accompagnatore, fornito dall'Amministrazione.

Ad inizio anno per ogni singolo percorso deve essere stimata la percorrenza chilometrica, poi verificata a fine anno, in ogni caso la percorrenza annua stimata è di circa 29.000 km.

B) Trasporto per uscite didattiche / gite

I percorsi si intendono convenzionalmente con partenza da scuola e ritorno a scuola, con a bordo accompagnatori adulti delle scuole che collaborano nella vigilanza

1) uscite didattiche previste rientrano nel canone come definito al precedente articolo 5;

2) percorrenza annua massima stimata è di 640 km.

Tutti i percorsi di cui ai punti A e B dovranno essere svolti attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; in prossimità dei plessi scolastici, dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli eventuali spazi appositi.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire i servizi anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, maltempo, chiusure stradali o di scuole, elezioni, scioperi, riunioni o altro del personale scolastico o comunque per cause imprevedute ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati; in tali casi l'Amministrazione farà formale segnalazione preventiva o anche, in casi eccezionali, per vie brevi come il telefono; per le stesse motivazioni è anche possibile che servizi o parte di essi vengano annullati, sospesi o spostati.

Il servizio di trasporto scolastico, ma non le gite/uscite didattiche, è da considerarsi di pubblico interesse e servizio essenziale, a norma della L. 146/90 e smi, e come tale non potrà mai essere sospeso o abbandonato, né per scioperi né per assemblee del personale dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere temporaneo dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

Sui mezzi, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatti salire solo gli utenti e gli eventuali accompagnatori e comunque persone esclusivamente autorizzate dall'Amministrazione.

La ditta dovrà avere la disponibilità di uno o più mezzi con accesso ai disabili in carrozzina da impiegarsi, qualora se ne ravvisi la necessità, per il servizio scuola/casa/scuola e per le uscite didattiche programmate in orario scolastico per tutta la durata dell'appalto.

Durante lo svolgimento del percorso non sono consentite in generale soste e fermate e, in particolare, è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

ART. 6 - PIANO DEL TRASPORTO E PROVA DEI PERCORSI

Prima dell'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, per ogni anno scolastico, una prova dei percorsi definitivi per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e i punti di raccolta. Per tale prova dei percorsi non saranno riconosciuti, alla ditta aggiudicataria, corrispettivi economici.

Tale prova deve essere svolta prima della pubblicazione del piano di trasporto annuale sul sito web comunale, affinché le famiglie possano verificare le fermate e orari corretti.

Il piano del trasporto deve essere pubblicato almeno 1 settimana prima dell'avvio delle scuole.

Tale piano deve riportare:

- nome dei plessi serviti;
- nome dell'autista;
- indicazione presenza accompagnatore (sui percorsi delle scuole dell'infanzia);
- fermata indicata con indirizzo (via e numero civico);
- successione delle fermate con indicati gli orari di arrivo/partenza alle/dalle sedi scolastiche.

Le fermate, organizzate per punti di raccolta, dovranno essere indicativamente non lontane più di 500 metri dalle abitazioni, compatibilmente con la percorribilità delle strade e degli idonei spazi di manovra.

ART. 7 – TARIFFE DEL SERVIZIO

Le tariffe relative al servizio di trasporto casa – scuola – casa, saranno stabilite di anno in anno dall'Amministrazione Comunale e rese note all'utenza. Restano a carico dell'Amministrazione la fatturazione il relativo incasso.

ART. 8 – VARIAZIONI DEI SERVIZI

Nel corso dell'anno scolastico il PTA potrà subire modifiche, indicativamente per le seguenti motivazioni:

- a) ritiri dal servizio e/o nuove domande di utenti;
- b) per far fronte a situazioni di emergenza o in relazione a circostanze non prevedibili quali, ad es.: abbondanti nevicate, altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali;
- c) per decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche legate a circostanze eccezionali.

In tutti questi casi la Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o variazioni di prezzo e le parti (Comune, ditta aggiudicataria, autorità scolastiche) dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

Nei casi previsti al punto b) e al punto c) è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria garantire il servizio anche in orari che siano diversi da quelli programmati. Di norma sarà l'Amministrazione a farne richiesta via mail o via telefono.

Eventuali situazioni particolari o modificazioni andranno sempre e comunque comunicate e concordate con il competente Ufficio Scuola.

La Ditta aggiudicataria e' tenuta, in ipotesi di sciopero o assemblee del personale scolastico, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni, tranne nel caso in cui l'inizio posticipato o il termine anticipato delle lezioni sia generalizzato all'intero plesso scolastico.

2) Il numero di mezzi/autisti da impiegare

Qualora le modifiche dovessero essere strutturali, relativamente al numero di mezzi e conducenti previsti per l'espletamento del servizio, il costo degli eventuali servizi aggiunti o ridotti verrà ricalcolato di comune accordo tra le parti, sulla base dell'entità della variazione richiesta e della proporzionalità rispetto al servizio base.

ART. 9 - ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia .

L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato all'Amministrazione o a terzi per l'inidonea esecuzione del servizio, rimanendo pertanto sollevata l'Amministrazione da ogni pretesa risarcitoria, si impegna quindi:

- a) riguardo ai propri mezzi a:
 - farsi carico di tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, bolli,

assicurazioni, ecc.;

- fornirli nel numero e con le caratteristiche di cui all'art. 12 in particolare per quanto riguarda immatricolazioni ed assicurazioni;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- espletare il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti nel minor tempo possibile, evitando in ogni caso agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto superiore ai 60 minuti a percorso;
- garantire la sostituzione dei mezzi in caso di necessità assicurando continuità nel servizio;
- fornire all'Amministrazione copia delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei singoli mezzi;

b) riguardo al proprio personale a:

- farsi carico di tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni secondo CCNL, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- trasmettere l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi. Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 – bis del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25 bis;
- indicare un coordinatore referente sul territorio, con relativo indirizzo mail, garantendo la reperibilità di tutto il personale impiegato, in particolare del coordinatore;
- comunicare il nominativo del responsabile del contratto (corredato di numero telefonico, indirizzo mail e orari di reperibilità, non inferiori a 6.30 - 18.30 di tutti i giorni feriali);
- fornire un tesserino di riconoscimento a tutti gli operatori impiegati;
- garantire la stabilità, quantomeno per l'anno scolastico, della presenza degli autisti sul servizio di trasporto, salvo casi di forza maggiore, anche al fine di favorire buone relazioni con l'utenza; ogni variazione deve essere comunicata preventivamente;
- garantire la sostituzioni degli autisti in caso di necessità assicurando continuità nel servizio;
- sottoporre gli autisti alle visite e test annuali previsti ai sensi del D.Lgs 81/08;
- predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente per il quale siano stati rilevati comprovati atteggiamenti non in linea col servizio, anche su segnalazione dell'Amministrazione;
- sostituire immediatamente quegli operatori che dovessero risultare inadonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto, anche su segnalazione dell'Amministrazione;
- dare comunicazione all'Amministrazione, col preavviso di legge, in caso di sciopero del proprio personale, pur tenendo conto delle limitazioni di Legge per i servizi essenziali;

c) riguardo alle condizioni generali:

- definire il piano generale annuale dei trasporti scolastici e le relative integrazioni;
- predisporre una reportistica trimestrale, su supporto informatico, nella quale siano elencati i servizi erogati (tragitti) e i relativi chilometri percorsi;
- predisporre e sottoporre, indicativamente una volta all'anno, questionari di valutazione diversificati in relazione alle età sul gradimento del servizio, concordati con l'Amministrazione, ad un campione significativo di utenza;
- concordare sempre con l'Amministrazione eventuali comunicazioni per gli utenti che, in nessun caso, devono essere nella discrezionalità dell'aggiudicatario o del singolo autista;
- garantire la riservatezza del trattamento dei dati personali coi quali si entra in possesso nella gestione del presente servizio ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- farsi carico di ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al codice della strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone.

ART. 10 – ONERI DELL' AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si farà carico dei seguenti compiti:

- a) determinare e comunicare le tariffe per l'utenza ed eventuali agevolazioni o esenzioni;
- b) comunicare il calendario scolastico annuale per il servizio;
- c) avvisare l'aggiudicatario in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo imprevedibile (chiusura scuole per avversità atmosferiche, elezioni, scioperi o altro) non appena a conoscenza del fatto e, comunque, con un preavviso minimo;
- d) dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso per motivi di forza maggiore.

ART. 11 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il Comune si impegna a reperire gli eventuali accompagnatori da destinare al servizio di sorveglianza e custodia dei bambini frequentanti la Scuola dell'infanzia durante il periodo di permanenza sullo scuolabus. Per tale servizio il Comune potrà mettere a disposizione personale proprio, ovvero incaricare una ditta esterna, ovvero aderente ad associazioni ricreative, sportive o di volontariato locali.

Il servizio di accompagnamento assicurato dal Comune consiste nello svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza, durante il trasporto scolastico, da parte di un soggetto responsabile durante le seguenti fasi consecutive:

- a. salita a bordo: consiste nell'operazione di ausilio dell'utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell'utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l'assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell'allacciamento delle cinture di sicurezza dei trasportati;
- b. vigilanza durante il trasporto: si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l'utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici, etc...;
- c. discesa del mezzo: consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l'utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. Detta fase termina con la consegna dell'utente e dei suoi beni ad altro soggetto responsabile preposto alla sicurezza o con l'immissione in area protetta di sicurezza appositamente adibita dal soggetto/Ente responsabile della sicurezza.

Sarà compito della ditta affidataria, raccordarsi con l'operatore/volontario incaricato relativamente al percorso, orario e punto di ritrovo di salita e discesa.

Per tale servizio, sono computati i costi di sicurezza di cui all'Allegato 4.

ART. 12 - AUTOMEZZI

ART. 12.a Caratteristiche dei mezzi

- Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare automezzi in numero e capienza sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza e le caratteristiche degli itinerari. Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'aggiudicatario a qualunque titolo.

- Il numero minimo di automezzi disponibili viene quantificato come segue:

n. 1 scuolabus con almeno 49 posti utili di cui due posti dedicati ad adulti accompagnatori;

n. 1 mezzo di riserva da utilizzare per eventuali emergenze e per brevi periodi di tempo (guasto meccanico, incidente o altro); tutti i mezzi devono essere collocati in deposito presso una rimessa che non disti più di 40 Km da Bagnolo in Piano.

- Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile la dicitura "Servizio di trasporto scolastico" oltre alla denominazione della Ditta aggiudicataria ben leggibile sulle fiancate.

- Per le uscite didattiche di cui all'articolo 2 del presente capitolato dedicate ai bambini da 1 a tre anni (iscritti quindi al nido Pollicino o alle sezioni Primavera), la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo idoneo in considerazione dell'età dei trasportati secondo quanto previsto all'art. 2 comma 3 del DM 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e alla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23.

- La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione d'uso dei veicoli, dei limiti e delle prescrizioni imposti dalla normativa vigente.

I veicoli adibiti al trasporto oggetto della presente gara, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021 e i grassi e gli oli lubrificanti dovranno essere costituiti da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lettera H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

Gli automezzi devono essere omologati per la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo e, nel caso di richiesta per l'uscita didattica, anche per il nido.

Devono essere idonei a effettuare i servizi di cui al presente capitolato per capacità di trasporto, dimensioni, indicazioni e eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di circolazione e per ogni altra caratteristica.

Devono essere dotati di cinture di sicurezza.

E' escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Gli autobus scuolabus dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi in servizio di linea o di noleggio con conducente, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2009 e LR 30/1998 e utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi.

Ogni veicolo deve:

essere dotato di attrezzature specifiche per la gestione delle emergenze (estintore, cassetta di pronto soccorso, frangivetro ecc..), oltre a giubbini o bretelle retro – riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle

normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale;

montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti.

I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte dei passeggeri e l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico.

La ditta aggiudicataria non può sostituire i mezzi indicati in sede di offerta con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata.

Il nuovo mezzo dovrà possedere caratteristiche uguali o superiori per categoria, comfort e ogni altra caratteristica rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

E' vietata la qualunque variazione peggiorativa dei mezzi proposti in sede di offerta tecnica. In ogni caso, ogni modifica dovrà essere preventivamente comunicata dal Comune e dalla stessa autorizzata.

La ditta aggiudicataria deve essere dotata di un numero adeguato di mezzi sostitutivi che garantiscano il regolare svolgimento del servizio anche in caso di imprevisti che compromettano la funzionalità dei mezzi in circolazione (guasto, sinistro), in modo da fronteggiare, senza ritardi, tali eventualità, nel caso si verificano contemporaneamente.

Tali mezzi devono essere utilizzati per eventuali emergenze (guasti, avarie, incidente, ecc..) e per brevi periodi di tempo, non superiori di norma a 10 giorni consecutivi.

ART. 12.b Manutenzione dei mezzi

- Per tutta la durata del contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

- Inoltre, è onere dell'aggiudicatario, prima di ogni servizio annuale:

a) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro identità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo;

b) verificare che le condizioni igienico sanitarie e la pulizia del mezzo siano in una situazione accettabile.

ART. 12.c Avarie e casi di interruzione del servizio

- In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa – scuola – casa, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo nel più breve tempo possibile, secondo ragionevolezza, e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali e ricorrendo ad un mezzo di

riserva.

- In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie, ed è tenuto ad informare le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune anche facendo ricorso a messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

- L'aggiudicatario dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

ART. 12.d Rimessa per i mezzi

- L'aggiudicatario dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie.

- Tale sede dovrà essere nella disponibilità dell'aggiudicatario a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc...), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc...) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato.

2^ PARTE – SPECIFICA SULLA PROCEDURA DI GARA

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi della produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, con riferimento al mese di giugno del mese dell'anno oggetto di aggiornamento.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale, secondo quanto disciplinato all'articolo 60 comma 3, lettera b del Codice.

La ditta aggiudicataria può richiedere la revisione dei prezzi entro il 31 luglio dello stesso anno, a partire dall'anno 2025.

ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Art 14.a) Rinnovo

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere il rinnovo del servizio alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori due anni scolastici (dal 01.09.2027 al 31.08.2029). Tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 14. b) Prestazioni aggiuntive

Il contratto potrà essere modificato senza necessità di una nuova procedura per necessità di prestazioni aggiuntive di quelle in essere sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, per un valore pari al 10 dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a del Codice.

Art 14.c) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle medesime prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 14.d) Opzione di proroga del contratto

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art 14.e) Valore globale dell'appalto

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 570.617,56 al netto di iva, di cui € 100,00 annui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

BASE D'ASTA (3 ANNI SCOLASTICI)	
Costo servizio per tre anni scolastici	€ 255.200,40
di cui manodopera	€ 86.433,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00
Base d'asta TOTALE (iva esclusa)	€ 255.500,40
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	
Rinnovo per due anni scolastici	€ 170.133,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00
Opzione di proroga	€ 42.533,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50,00
Revisione dei prezzi	€ 25.550,04
Quinto d'obbligo	€ 51.100,08
Prestazioni aggiuntive	€ 25.550,04
TOTALE (iva esclusa)	€ 570.617,56
SPESE ACCESSORIE	
Rimborso spese Provincia riferite al funzionamento della SUA Provinciale	€ 1.277,50
Spese pubblicità	€ 2.500,00
Contributo ANAC	€ 250,00
TOTALE SPESE ACCESSORIE	€ 4.027,50
TOTALE BASE GARA IVA ESCLUSA	€ 574.645,06

ART. 15 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici operanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 30 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 16- AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel disciplinare per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 16 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità nazionale il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 17- SUBAPPALTO

La stazione appaltante non individua prestazioni oggetto del contratto la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario. È consentito il subappalto del servizio oggetto del presente contratto in base a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023. La stazione appaltante autorizzerà il subappalto sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

ART. 18- PENALI

Tutti i servizi dovranno essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, nonché al presente capitolato.

In caso di violazioni, il Comune provvederà alla formale contestazione per PEC indirizzandola alla Ditta Aggiudicataria, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa.

La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dalla Ditta Aggiudicataria e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dalla stessa Ditta. Nella controdeduzione la Ditta Aggiudicataria deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dalla Ditta Aggiudicataria, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi, dalle scuole e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

Il Comune di Bagnolo in Piano, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità sul valore del contratto:

- **mancata effettuazione del servizio:** il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente

capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà alla Ditta aggiudicataria l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio ad una penalità pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. Per la mancata effettuazione parziale del servizio (mancata effettuazione dell'andata o del ritorno), si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille.

- **Ritardi:** per ogni caso di ritardo superiore ai 15 minuti nell'effettuazione del servizio per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria, il Comune applicherà una penale pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo riscontrato.

- **Effettuazione del servizio in difformità dal piano di trasporto stabilito e concordato con la Stazione Appaltante:** per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto stabilito, il Comune applicherà una penale pari allo 0,3 per mille per ogni violazione. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale. Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge, il Comune irrognerà la penale pari allo 0,4 per mille per ogni violazione.

- **Utilizzo di veicoli non conformi:** qualora la Ditta Aggiudicataria utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato, o veicoli privi delle caratteristiche offerte in sede di gara, il Comune applicherà una penale pari allo 0,3 per mille per ogni violazione.

- **Comportamento del personale incaricato:** qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, pari allo 0,4 per mille giornaliero per ogni violazione riscontrata. L'importo è aumentato della sua metà (pari allo 0,2 per mille) qualora si versi in una situazione di recidiva. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

L'aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. L'appaltatore assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell'appalto, le seguenti coperture assicurative:

per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza RCA obbligatoria ex lege (decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209 Titolo X e s.m.i) con un massimale non inferiore ad € 30.000.000,00 per singolo veicolo per i danni alle persone ed € 2.000.000,00 per i danni alle cose indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nel sinistro.

per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con i seguenti massimali minimi:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00
- sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00

L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente l'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.

L'Appaltatore si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio.

La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.

L'aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 20 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 97 e 98 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. Del 2001 n.165.

b) Requisiti di idoneità professionale

Se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, o al R.E.A. per le associazioni, fondazioni o enti non societari, sempre presso la Camera di Commercio.

Se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

c) Requisiti di capacità tecnico – professionale

L'operatore economico deve aver svolto con esito positivo, per tre anni scolastici scelti nell'ambito del quinquennio antecedente la data di scadenza del termine di efficacia del bando di gara, servizi analoghi all'oggetto del presente appalto per un valore complessivo al netto di iva, almeno pari a € 223.575,00.

Si specifica che per “servizi analoghi” nel settore oggetto del presente appalto s'intendono servizi riconducibili a una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili e omogenei a quelli messi a gara, connotati da un rapporto di attinenza o di pertinenza con le attività rientranti nell'oggetto della gara – anche in ragione degli obiettivi di interesse pubblico della stazione appaltante – tale da garantire che il partecipante abbia maturato la capacità di svolgere le prestazioni oggetto della presente procedura.

Si precisa che i servizi presi in considerazione sono quelli puntualmente e correttamente eseguiti nel periodo di riferimento sopra indicato e che, pertanto, in caso di contratto di durata non coincidente con l'arco temporale di interesse, ci si riferirà solo alla parte di prestazioni eseguite nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine di efficacia del bando di gara in relazione alle quali è attestabile la regolare esecuzione.

ART. 21 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

ART. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

ART. 23 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
Organizzazione del servizio	30	Organizzazione del servizio: modalità attuative: la Commissione giudicatrice valuterà la struttura organizzativa generale dell'operatore economico nonché quella particolare dedicata all'appalto con riferimento al modello di coordinamento, alle risorse umane, alle strategie volte a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia.	10		
		Impiego di strumenti per il monitoraggio e la rilevazione della qualità del servizio: La Commissione giudicatrice valuterà i sistemi e le modalità di controllo e di verifica della qualità del servizio, in relazione alle quali il concorrente indicherà la metodologia e le tempistiche attuative.	10		
		Gestione delle emergenze e degli imprevisti: modalità di intervento La Commissione giudicatrice valuterà il piano delle emergenze. In particolare saranno valutate le procedure per la gestione degli imprevisti, il sistema organizzativo adottato per la sostituzione dei mezzi e/o degli autisti in caso di guasti imprevisti o urgenze e tempi necessari per l'attuazione della soluzione finalizzata a garantire il servizio e la sua qualità esecutiva.	10		
Automezzi	32	Anno di immatricolazione. In relazione ad ognuno dei mezzi messi a disposizione, verrà attribuito il seguente punteggio: 2009 – 2011: 3 2012 – 2014: 5 2015 – 2017: 7 2018 – 2023 : 9		18	

		Emissione inquinanti. Verrà valutato il valore di emissione inquinante nei mezzi messi a disposizione: Mezzi gasolio Euro 6: 3 punti per automezzo Mezzi a GPL o metano o ibridi: 5 punto per automezzo Mezzi elettrici o ibridi: 7 punti per automezzo	14		
Personale	14	Reclutamento giovani, donne e disabili: la Commissione attribuirà un punteggio per l'assunzione del personale proposti dal concorrente con riferimento alle procedure di reclutamento di giovani, donne e disabili fino a un massimo di 3 punti qualora le assunzioni riguardino tutte e tre le fattispecie: 1 punto 1 sola fattispecie 2 punti 2 fattispecie; 3 punti tutte e tre le fattispecie.	3		
		Organizzazione e modalità di gestione del personale: misure di contenimento del turnover, sostituzione personale in caso di assenza, coordinamento, presenza e reperibilità telefonica, numero medio autisti, numero ore di formazione per autista.	11		
Raccordo con l'Amministrazione e committente	4	Correttezza e trasparenza nello scambio di informazioni, puntualità nell'esecuzione di eventuali richieste.	4		

23.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi**, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai livelli di valutazione come segue:

Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non del tutto sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Molto scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Non valutabile	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente unico da applicare

al medesimo.

24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente pari a 0,3.

25. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali dell'offerta tecnica e all'offerta economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, scelto perché valutato il più confacente alla natura del presente appalto.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula, a cui verrà sommato il punteggio degli elementi quantitativi e il punteggio tabellare dell'offerta tecnica, già attribuiti con le modalità descritte al precedente punto:

$$P_i = \sum(n) C_i * P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo;

(n) = numero dei sub-criteri di valutazione qualitativi dell'offerta tecnica;

C_i = coefficiente attribuito, per il concorrente *i*-esimo, a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo dell'offerta tecnica;

P_x = punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo dell'offerta tecnica

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte,

di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP decide quante offerte debbono essere sottoposte a verifica di congruità. Gli elementi di valutazione concernono:

- a) il processo di esecuzione dei servizi;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) i prezzi praticati in rapporto al mercato e alle altre offerte presentate.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e, qualora non assorba il personale attualmente impegnato nel servizio, in ordine alle pari opportunità generazionali e di genere nella misura del 30% delle assunzioni necessarie per lo svolgimento del contratto e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede anche in pendenza di contenzioso.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura

di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con versamento al comune di Bagnolo in Piano (RE) causale: spese di pubblicità gara trasporto scolastico CIG _____ Iban _____.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

ART. 27 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'impresa aggiudicataria potrà chiedere l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del Codice

a. Il costo relativo al servizio in oggetto sarà riconosciuto come corrispettivo versato mensilmente dall'Ente alla ditta aggiudicataria: detto pagamento, per ciascun anno scolastico, avverrà in 10 rate mensili, pari ai mesi di svolgimento del servizio.

b. Le fatture saranno emesse mensilmente dalla ditta, per un importo forfettario pari ad 1/10 dell'importo di aggiudicazione per ogni anno scolastico di affidamento.

d. Una volta all'anno, al termine di ogni anno scolastico ed entro il 31 luglio, si procederà al conguaglio dell'anno scolastico, in uniformità ai report trimestrali di cui all'articolo 9, applicando il costo unitario del servizio al chilometro calcolato sulla base dell'importo aggiudicato in sede di gara.

e. Gli oneri di sicurezza, quantificati in euro 100,00, oltre Iva, all'anno, verranno fatturati separatamente, al termine di ogni anno scolastico.

f. Il pagamento, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte dell'Amministrazione, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, l'Amministrazione provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento di contabilità dell'Ente.

g. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

h. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

i. La fattura dovrà essere gestita in modalità elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio UFLF5G in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89. L'IVA relativa alla fattura emessa sarà versata dal committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

ART. 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società di Poste Italiane S.P.A o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario

ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Comune di Bagnolo in Piano è l'Unione Terra di Mezzo, costituita dai comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile Protezione Dati per il Comune di Bagnolo in Piano, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è la società LepidaSpa (dpo-team@lepida.it).

ART. 32 ALLEGATI

Sono parti integranti del presente Capitolato i seguenti elaborati:

All. 1 – Relazione tecnico illustrativa

All. 2 – Scheda tecnica

All.3 – Piano del trasporto

All. 4 – Bozza DUVRI

All. 5 – Schema di contratto

All. 6 - Nomina responsabile privacy

All. 7 – Quadro economico

All. 8 – Personale attualmente impiegato